



REGIONE PUGLIA
ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DELL' _____ 11 dicembre 2001

N. 90 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia".

L'anno duemilauno, il giorno undici del mese di dicembre, alle ore 10,30, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza del sig. Vito Leonardo Aloisi

Vice presidente il sig. Carmine Dipietrangelo

Consiglieri segretari i sigg. Simone Brizio - Angelo Cera
e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio Renato Guaccero
- del Dirigente dell'Ufficio Aula e resocontazione Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ALOISI Vito Leonardo	si		31) MARINO Leonardo	si	
2) AMODIO Felice	si		32) MARINOTTI Giuseppe	si	
3) ATTANASIO Tommaso	si		33) MARMO Nicola	si	
4) BALDASSARRE Raffaele	si		34) MAZZARACCHIO Salvatore	si	
5) BALDUCCI Enrico	si		35) MELE Cosimo	si	
6) BELARDI Raffaele	si		36) MINCUZZI Mattia	si	
7) BRIZIO Simone	si		37) MINEO Luciano	si	
8) CAMILLI Fabrizio	si		38) ORLANDO Vito	si	
9) CARRIERI Mario	si		39) PALESE Rocco	si	
10) CARROZZO Gaetano	si		40) PELILLO Michele	si	
11) CERA Angelo	si		41) PEPE Pietro	si	
12) CONGEDO Saverio	si		42) PEZZUTO Marco	si	
13) COPERTINO Giovanni	si		43) PIROLO Francesco	si	
14) CRASTOLLA Danilo	si		44) PISICCHIO Alfonsino	si	
15) D'AMBROSIO Luigi	si		45) POTI' Vittorio	si	
16) DE CRISTOFARO Mario		si	46) ROLLO Marcello	si	
17) DIPIETRANGELO Carmine	si		47) RUOCCO Roberto	si	
18) FITTO Raffaele		si	48) RUSSO Enzo	si	
19) FRANZOSO Pietro		si	49) SACCOMANNO Michele	si	
20) FRISULLO Alessandro	si		50) SALINARI Donato	si	
21) GRECO Salvatore		si	51) SANNICANDRO Arcangelo	si	
22) LOIZZO Mario		si	52) SANNICANDRO Emanuele	si	
23) LOMELO Domenico	si		53) SANTANIELLO Enrico		si
24) LOPERFIDO Luigi	si		54) SILVESTRI Andrea		si
25) LOSAPPIO Michele	si		55) SILVESTRIS Sergio	si	
26) LOSPINUSO Pietro	si		56) TARQUINIO Lucio	si	
27) MADARO Carlo	si		57) TEDESCO Alberto	si	
28) MAFFIONE Leonardo	si		58) TUNDO Roberto	si	
29) MAGARELLI Pantaleo	si		59) VALENTE Giovanni		si
30) MANIGLIO Antonio		si	60) VENTRICELLI Michele	si	

A relazione del Signor Presidente, il quale informa l'Assemblea che quinto argomento in discussione è il disegno di legge "Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia".

La relazione del cons. Rollo, Presidente della II Commissione consiliare permanente, viene data per letta.

Segue la discussione generale, durante la quale si registra la sostituzione alla Presidenza del Vice Presidente Aloisi con il Vice Presidente Dipietrangelo.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Preso atto della discussione generale;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- a unanimità di voti (sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici, Italia dei valori - Lista Di Pietro, UDEUR e Rinnovamento Puglia), espressi e accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

I VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO

F.to (Vito Leonardo Aloisi - Carmine Dipietrangelo)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Angelo Cera-Simone Brizio)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Renato Guaccero)



Consiglio Regionale
della Puglia

LEGGE REGIONALE

“Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia”

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse regionale, in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica di cui al disposto dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(approvato all'unanimità - sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici, Italia dei valori - Lista Di Pietro, UDEUR e Rinnovamento Puglia)

Art. 2 (Sistema statistico regionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione istituisce il Sistema statistico regionale di seguito denominato Sistar Puglia.
2. Le attività del Sistar Puglia sono volte a:
 - a) fornire al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi alla Regione Puglia;
 - b) definire, con il concorso degli enti locali e in collaborazione con le altre



Consiglio Regionale
della Puglia

- Regioni, le basi dati e le elaborazioni statistiche finalizzate alle esigenze di programmazione e individuare gli elementi fondamentali statistici per la rappresentazione della realtà economica e sociale della Regione;
- c) porre in essere le intese atte a garantire e assicurare l'interscambio delle informazioni statistiche tra gli enti locali territoriali, gli enti pubblici e i soggetti privati di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, tra loro e la Regione e ad assicurare, inoltre, l'integrazione dei sistemi informativi statistici settoriali ai sensi del d. lgs. 112/1998;
 - d) sensibilizzare, promuovere e incentivare lo sviluppo degli Uffici di statistica degli enti locali con il ricorso a forme associative o consortili;
 - e) sviluppare azioni di ricerca scientifica, innovazione del processo produttivo, studio, sperimentazione e coordinamento tecnico volti alla formazione di basi informative statistiche di livello regionale.
3. Il SISTAR Puglia è costituito:
- a) dall'Ufficio statistico regionale, di cui al regolamento regionale 5 dicembre 2000, n. 2, a cui sono attribuite le funzioni tecnico-scientifiche e il coordinamento delle strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale ai fini dell'unicità di indirizzo tecnico e metodologico;
 - b) dagli Uffici di statistica costituiti ai sensi del d. lgs. 322/1989, operanti presso le Province, i Comuni in forma singola o associata, le Comunità montane, le Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura;
 - c) dagli Uffici di statistica degli altri soggetti operanti sul territorio regionale che, avendone fatto richiesta, siano ammessi con specifico atto formale di Giunta.
4. L'Ufficio statistico regionale è parte integrante del Sistema statistico nazionale e unico referente dell'ISTAT per la Regione Puglia; assicura l'esecuzione delle rilevazioni statistiche di cui al programma statistico nazionale e ai protocolli d'intesa eventualmente sottoscritti.

(approvato all'unanimità - sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici, Italia dei valori - Lista Di Pietro, UDEUR e Rinnovamento Puglia)

Art. 3
(Programma statistico regionale)

1. Nel rispetto degli adempimenti previsti dal d. lgs. 322/1989 in materia di programma statistico nazionale, la Regione, sulla base delle proposte degli enti facenti parte del SISTAR Puglia, definisce il programma statistico regionale determinando le priorità in ordine alle rilevazioni, elaborazioni e analisi statistiche da effettuare, nonché le risorse finanziarie da destinare alle stesse.



Consiglio Regionale
della Puglia

2. Il programma di cui al comma 1 ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

3. Il programma statistico regionale e i suoi aggiornamenti sono predisposti dal Comitato di cui all'articolo 5, approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 e sono trasmessi all'ISTAT ai fini della valutazione in ordine all'inserimento nel programma statistico nazionale.

(approvato all'unanimità - sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici, Italia dei valori - Lista Di Pietro, UDEUR e Rinnovamento Puglia)

Art. 4

(Strutture operative del Sistema statistico della Puglia)

1. Il SISTAR Puglia, per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, si avvale del Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale di cui all'articolo 5.

2. Ai componenti del Comitato di cui all'articolo 5, con esclusione degli amministratori pubblici e dei funzionari della Regione, degli enti strumentali regionali e degli enti locali aderenti al sistema informativo statistico della Puglia, è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute formalmente convocate, il cui ammontare è stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

(approvato all'unanimità - sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici, Italia dei valori - Lista Di Pietro, UDEUR e Rinnovamento Puglia)

Art. 5

(Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale)

1. E' istituito il Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale composto da:

- a) il dirigente responsabile dell'Ufficio statistico regionale, nella qualità di Presidente;
- b) il dirigente responsabile dell'Ufficio informatico - Servizio cartografico della Regione;
- c) i referenti statistici da individuarsi presso ogni Assessorato;



Consiglio Regionale
della Puglia

- d) i rappresentanti degli enti facenti parte del Sistar Puglia, da individuarsi come di seguito:
- d1) un rappresentante di ciascuna Provincia;
 - d2) un rappresentante per ciascuno dei Comuni capoluogo;
 - d3) cinque rappresentanti dei Comuni non capoluoghi di Provincia, designati dall'ANCI;
 - d4) un rappresentante delle Comunità montane, designato dall'UNCCEM;
 - d5) cinque rappresentanti degli altri enti facenti parte del Sistar, da individuarsi con atto di nomina dei componenti il Comitato;
- e) un rappresentante dell'ISTAT regionale;
- f) un docente universitario esperto in statistica;
- g) il dirigente responsabile del Settore ragioneria;
- h) il dirigente responsabile del Settore programmazione;
- i) il dirigente responsabile, o suo delegato, della realizzazione e gestione della RUPA regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio atto, nomina i componenti del Comitato, su designazione degli enti facenti parte del Sistar Puglia;
3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dall'Ufficio statistico regionale.
4. Il Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale:
- a) elabora e approva un proprio regolamento interno;
 - b) predispone e aggiorna il programma statistico regionale;
 - c) supporta l'Ufficio statistico regionale per gli aspetti di attuazione e gestione del programma statistico regionale;
 - d) promuove la costituzione, anche in forma consortile, degli Uffici statistici comunali e ne supporta l'attività sul piano tecnico-scientifico;
 - e) promuove la sottoscrizione di protocolli di base informativa e/o statistica;
 - f) propone, previo accordo con il Dipartimento della segreteria centrale del Sistema statistico nazionale, iniziative di diffusione della cultura e della formazione statistica nonché soluzioni tecniche a problematiche emergenti e l'introduzione di metodologie innovative nell'ambito dell'attività statistica regionale;
 - g) promuove intese e/o convenzionamenti con enti, amministrazioni e associazioni presenti sul territorio.
5. Il Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale dura in carica per l'intera legislatura regionale e opera, in ogni caso, fino alla costituzione del nuovo Comitato.

(approvato all'unanimità - sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici, Italia dei valori - Lista Di Pietro, UDEUR e Rinnovamento Puglia)



Consiglio Regionale
della Puglia

Art. 6
(Obbligo di fornire i dati statistici)

1. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici e privati di fornire all'Ufficio statistico della Regione Puglia i dati e le notizie che vengono loro richiesti per le rilevazioni previste nel programma statistico regionale, in attuazione della legislazione in materia.

2. I soggetti che, per sè o come rappresentanti degli enti e organismi tenuti a fornire gli elementi e i dati di cui alla presente legge, non assicurano le notizie loro richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, sono soggetti alle sanzioni amministrative, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 11 del d. lgs. 322/1989.

3. Le violazioni sono accertate dall'Ufficio regionale di statistica e le relative sanzioni sono irrogate dal Settore finanze della Regione Puglia.

(approvato all'unanimità - sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici, Italia dei valori - Lista Di Pietro, UDEUR e Rinnovamento Puglia)

Art. 7
(Tutela dei diritti del cittadino e del segreto statistico)

1. I dati raccolti in occasione delle rilevazioni statistiche di cui alla presente legge sono vincolati al segreto statistico ai sensi degli articoli 8 e 9 del d. lgs. 322/1989 e successive modifiche e integrazioni e sottoposti alla disciplina della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in quanto applicabile.

(approvato all'unanimità - sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici, Italia dei valori - Lista Di Pietro, UDEUR e Rinnovamento Puglia)

Art. 8
(Accesso ai dati statistici)

1. In materia di accesso ai dati statistici valgono le disposizioni di cui all'articolo 10 del d. lgs. 322/1989.

2. E' istituito, nell'ambito dell'Ufficio statistico di cui al regolam. Reg. 2/2000, uno



Consiglio Regionale
della Puglia

"Sportello di informazione statistica" a disposizione dell'utenza per garantire l'accesso all'informazione raccolta nell'ambito dei programmi statistici nazionali e regionali.

(approvato all'unanimità - sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici, Italia dei valori - Lista Di Pietro, UDEUR e Rinnovamento Puglia)

Art. 9

(Organizzazione e strumenti operativi)

1. Il responsabile dell'Ufficio statistico deve essere un funzionario dirigente che abbia precedenti esperienze per aver diretto Uffici di statistica e avere svolto ricerche in campo economico e statistico. Il responsabile dell'Ufficio deve essere munito di laurea conseguita in discipline statistiche o affini o anche in discipline diverse qualora abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche.
2. All'Ufficio statistico regionale viene assicurata l'assegnazione di idonei strumenti per la produzione, l'elaborazione e la gestione dei dati; per l'accesso alle banche dati dell'ISTAT e di altri organismi pubblici e privati; per la diffusione e la circolazione dell'informazione anche interna ai settori regionali.

(approvato all'unanimità - sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici, Italia dei valori - Lista Di Pietro, UDEUR e Rinnovamento Puglia)

Art. 10

(Adesione al Centro interregionale per il sistema
informativo e il sistema statistico - CISIS)

1. La Regione Puglia aderisce al Centro interregionale per il sistema informativo e il sistema statistico (CISIS) e partecipa ai lavori dello stesso per mezzo del dirigente dell'ufficio statistico o suo delegato.

(approvato all'unanimità - sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici, Italia dei valori - Lista Di Pietro, UDEUR e Rinnovamento Puglia)

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti dalla prima applicazione della



Consiglio Regionale
della Puglia

presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 2001, utilizzando lo stanziamento del cap. 1084040 "Spese per studi, indagini, ricerche, elaborazione dati e diffusione dell'informazione statistica regionale".

2. Per gli esercizi futuri si provvederà in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

(approvato all'unanimità - sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici, Italia dei valori - Lista Di Pietro, UDEUR e Rinnovamento Puglia)

Art. 12
(Norme abrogative)

1. E' abrogato l'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44, limitatamente alla parte in cui è prevista la costituzione dell'Ufficio statistico come articolazione del Settore programmazione. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi regionali in materia non compatibili con le norme della presente legge.

(approvato all'unanimità - sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici, Italia dei valori - Lista Di Pietro, UDEUR e Rinnovamento Puglia)

F.to I VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO
(Vito Leonardo Aloisi-Carmine Dipietrangelo)

F.to I CONSIGLIERI SEGRETARI
(Angelo Cera- Simone Brizio)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Renato Guaccero)